

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**ex D.Lgs. 231/2001**

**DCP DIGITAL CONTENT PROTECTION S.R.L.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## Indice

<b>Definizioni</b>	<b>5</b>
<b>Struttura del documento</b>	<b>7</b>
<b><u>Parte Generale</u></b>	<b>8</b>
<b>1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</b>	<b>9</b>
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	9
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	10
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	12
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	15
1.5. I reati commessi all'estero	16
1.6. Le sanzioni	16
1.7. Le vicende modificative dell'ente	18
<b>2. Finalità del Modello</b>	<b>19</b>
<b>3. Codice Etico</b>	<b>20</b>
<b>4. Modifiche ed aggiornamento del Modello</b>	<b>20</b>
<b>5. Attività di Risk Assessment and Management finalizzata all'individuazione delle aree di rischio e delle attività sensibili, nonchè alla mappatura, valutazione e gestione dei rischi di reato</b>	<b>21</b>
<b>6. DCP: la Società.</b>	<b>22</b>
<b>7. Adozione del Modello da parte di DCP</b>	<b>23</b>
<b>8. Destinatari del Modello</b>	<b>24</b>
<b>9. Organismo di Vigilanza</b>	
9.1. Funzione	25
9.2. Requisiti di eleggibilità. Decadenza e sostituzione	26
9.3. Revoca e recesso	27
9.4. Compiti e poteri	28
9.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	30
<b>10. Prestazioni da parte di consorzi e/o altre società</b>	<b>30</b>
<b>11. Comunicazione e formazione</b>	<b>32</b>
<b><u>Parte Speciale</u></b>	<b>33</b>
i. Introduzione	34
ii. Protocolli generali di prevenzione	34
<b>Reati rilevanti per DCP</b>	<b>37</b>
<b>A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>56</b>
<b>B. Reati informatici</b>	<b>63</b>
<b>C. Delitti di Criminalità Organizzata</b>	<b>66</b>
<b>D. Reati contro l'Industria ed il commercio</b>	<b>69</b>
<b>E. Reati societari</b>	<b>71</b>
<b>F. Reati contro la personalità individuale</b>	<b>76</b>
<b>G. Reati di Abuso di mercato</b>	<b>77</b>
<b>H. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>79</b>
<b>I. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	<b>94</b>
<b>J. Reati in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>98</b>

<b>K. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria</b>	<b>100</b>
<b>L. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	<b>102</b>
<b>M. Reati di razzismo e xenofobia</b>	<b>103</b>
<b>N. Reati Tributari</b>	<b>104</b>
<b>O. Reati Transnazionali</b>	<b>109</b>



## Definizioni

- **Attività sensibili:** sono le attività svolte da DCP, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- **Società:** Indica “DCP DIGITAL CONTENT PROTECTION S.R.L.” o anche solo “DCP”.
- **Consulenti:** sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di DCP.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni o integrazioni.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con DCP un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** Colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio”*, intendendosi con questa espressione *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** Si tratta del documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato in data 31 marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Organi consortili:** Sono sia l’organo amministrativo che il collegio dei revisori di DCP.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** L’organismo previsto dall’art. 9 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
- **P.A.:** Si indica sia la Pubblica Amministrazione, intesa come ente, ufficio o organo, sia la persona fisica investita, anche in via di fatto, delle relative funzioni, quindi il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- **Partners:** sono le controparti contrattuali di DCP, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa stabilisce una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che, anche in via di fatto, *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (art. 357 c.p.).

- **Responsabile del personale:** è il soggetto incaricato della formazione del personale, con particolare riguardo, nella presente sede, ai principi ed ai contenuti di cui al D.Lgs. 231/2001. Salvo diverse e successive indicazioni, tale ruolo viene rivestito dal Direttore Generale.
- **Responsabile Interno:** il soggetto investito dei relativi profili di responsabilità con riguardo a tutte le operazioni, considerate rischiose, che concernono le attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001. Salvo diverse e successive indicazioni, tale ruolo viene rivestito dal Direttore Generale.
- **Reati:** sono le fattispecie di reato cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ovvero di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- **T.U.S.:** Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 c.d. “Testo unico sulla sicurezza” e successive integrazioni e/o modificazioni.

## Struttura del documento

Il presente documento è strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

La parte generale comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”), e introduce le finalità del Modello adottato da DCP (nel seguito anche la “Società, i soggetti destinatari del Modello, il ruolo e la funzione dell’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”), le prestazioni da parte di consorzi e/o altre società, gli obblighi e le modalità di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La parte speciale indica invece i reati rilevanti per DCP, le attività sensibili, cioè ritenute a rischio di reato per la Società ai sensi del Decreto, e i protocolli generali e specifici di prevenzione a presidio delle suddette attività.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- l’attività di *risk assessment and management*, finalizzata all’individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamata e alla mappatura e valutazione del rischio di reato in relazione alle stesse.
- Il Codice Etico, idoneo a definire i principi e le norme di comportamento aziendale.
- Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio, posto a garanzia del rispetto del Modello ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, lett. b) d.lgs. 231/2001 e contenuto nel Codice Etico.
- Le Procedure operative di prevenzione allegate al presente Modello.
- Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all’interno dell’azienda.

## **Parte Generale**



## **1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

Il Decreto, che introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti, recepisce e mette in atto la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, creando un *unicum* nell'ordinamento italiano, che fino al 2001 non prevedeva forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano essere chiamati a pagare al massimo, in via solidale, le multe inflitte per i reati commessi dai propri rappresentanti legali.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici, e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia: sul punto, deve tuttavia segnalarsi un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano (Ord. 13.06.2007) che ha sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

### **1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato, realizzate da persone fisiche, che possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio di una società: dopo aver individuato il legame che intercorre fra ente ed autore del reato, ed accertato che quest'ultimo abbia agito nell'ambito della sua operatività aziendale, il Decreto fa derivare dai binomi "persona fisica – ente" e "reato – interesse dell'ente" una responsabilità diretta di quest'ultimo, scegliendo un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto, consistendo la sua peculiarità nell'atteggiarsi a responsabilità coniugante gli aspetti essenziali del sistema penale e del sistema amministrativo.

Infatti:

1. L'ente è punito con una sanzione amministrativa, rispondendo di un illecito amministrativo.

2. Il sistema sanzionatorio è imperniato sul processo penale, in quanto l'autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre il giudice penale risulta deputato all'irrogazione della sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, delineandosi pur in assenza di identificazione dell'autore del reato, ovvero nel caso in cui quest'ultimo risulti estinto per una causa diversa dall'amnistia.

**In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.**

### **1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni**

In ossequio al principio di tipicità che informa il nostro sistema penale, l'ente può essere chiamato a rispondere per un *numerus clausus* di reati, cioè solamente per quei delitti espressamente indicati dal Legislatore, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, escludendosi qualsiasi altra tipologia di reato commessa dall'apicale o dal sottoposto nel corso della vita di una società o di un consorzio. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica negli artt. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, cc.dd. **“reati presupposto”**.

Il limite rappresentato dal principio di tipicità, in uno con l'effettiva prospettazione di un interesse o di un vantaggio in capo all'ente, è giustificato dal fatto che risulterebbe illogico punire quest'ultimo per fattispecie di reato prive di qualsivoglia nesso con la propria attività, viceversa imputabili alle scelte personali del loro autore. Tra i reati presupposto rientrano tipologie molto diverse tra loro, alcune caratteristiche dell'attività d'impresa, altre proprie delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
- b. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis).
- c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- d. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).

- e. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- f. Reati societari, tra i quali spicca la fattispecie della corruzione tra privati (art. 2635, c. 3, c.c., introdotta in ambito 231 dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 – art. 25-ter e modificata dal D.L.vo 15 marzo 2017, n. 38).
- g. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali; delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, redatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater).
- h. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1).
- i. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- j. Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- k. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
- l. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies).
- m. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- n. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies).
- o. Reati ambientali (art. 25-undecies).
- p. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- q. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).
- r. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).
- s. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
- t. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
- u. Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006).
- v. Reati in tema di filiera degli oli d'oliva vergini (art. 12 – Legge 14 gennaio 2013 n. 9).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato, per DCP, saranno oggetto di approfondimento nella parte speciale.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, inoltre, è punita, con sanzioni pecuniarie e interdittive ridotte da un terzo alla metà, la commissione dei delitti sopra indicati nelle forme del tentativo. Al comma 2 è previsto però che l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente**

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solo nel caso in cui si verifichino determinate condizioni, definite come "**criteri di imputazione**" del reato all'ente.

Tali criteri si distinguono in oggettivi e soggettivi.

La prima condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In buona sostanza, si richiede l'esistenza di un collegamento significativo tra autore del reato ed ente, configurandosi responsabilità amministrativa a carico di quest'ultimo qualora il reo appartenga ad una di queste categorie:

- soggetti in posizione apicale quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che, effettivamente, sono investiti del potere di assumere decisioni in nome e per conto della società. Inoltre, sono assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori all'esercizio dell'attività di gestione o direzione dell'ente, o di sue sedi distaccate.
- soggetti subordinati, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente, appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Sul punto, va segnalato che la giurisprudenza attribuisce particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, onde evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possano configurare fattispecie di reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i

rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse di essa.

La seconda condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente: esso, pertanto, deve essere stato commesso in un ambito inerente le specifiche attività di quest'ultimo, e la stessa deve averne ottenuto un beneficio, pur se solo potenziale.

È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'interesse si configura quando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito.
- il vantaggio si delinea allorquando la società abbia tratto, o avrebbe potuto trarre dal reato, un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., n. 3615/06), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi unitariamente ma dissociati, essendo palese la distinzione concettuale tra un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio effettivamente conseguito grazie al reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui, per l'integrazione del requisito in oggetto, è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita.

Detto altrimenti, la responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso abbia tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società: il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportarle un immediato vantaggio economico.

Le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all'ente sono stabilite dai criteri soggettivi di imputazione: il reato non è attribuibile all'ente se, prima del suo verificarsi, lo stesso si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo, atto a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. In sostanza, affinché il reato non venga imputato all'ente, questi deve dimostrare di aver fatto tutto quanto è possibile per

prevenire, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Sul punto, il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 6 l'esclusione della responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per potersi escludere la responsabilità dell'ente, le condizioni ora elencate devono concorrere congiuntamente: l'esenzione da colpa discende quindi dall'adozione e dall'efficace attuazione di un modello di prevenzione dei reati, e dalla contestuale istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito di sorvegliare la conformità dell'attività svolta all'interno della società rispetto agli standard ed alle procedure definite nel Modello.

Il Decreto risulta molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, nonostante il modello funga da causa di non punibilità nel caso sia di reato presupposto, commesso da un soggetto in posizione apicale, sia di fattispecie realizzata da un soggetto in posizione subordinata. Nel primo caso, dovendo l'ente dimostrare che l'autore del fatto ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello, il Decreto richiede una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente è tenuto a provare una sorta di frode interna da parte dell'apicale.

Diversamente, nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo nel caso in cui si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: avendo l'ente acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Dotarsi di un modello 231 non è obbligatorio ai sensi di legge pur se, in base ai criteri di imputazione del reato all'ente, sembra essere l'unico strumento atto a dimostrare la propria estraneità e ad impedire l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Decreto.

Dotarsi dunque di un modello efficace ed efficiente è nell'interesse dell'ente.

#### **1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

La mera adozione del Modello non è condizione unica e sufficiente per escludere le responsabilità di una società, in quanto il Decreto si limita a disciplinare alcune caratteristiche generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se risulta efficacemente attuato, cioè ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi e coerente con le procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Ai sensi dell'art. 6, il Decreto prevede infatti che esso debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuazione delle attività compiute dalla società, nel cui ambito possano essere commessi reati.
- b. redazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, relativamente ai reati da prevenire, anche attraverso l'implementazione di procedure scritte, esterne e/o preesistenti al Modello.
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.
- d. introduzione di un sistema disciplinare e sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- e. previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- f. previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica e ad aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

### **1.5. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- che per il reato *de quo* non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
- che la società abbia sede principale nel territorio dello Stato italiano.
- che il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società.
- che sussistano le condizioni generali di procedibilità ex artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale.

### **1.6. Le sanzioni**

Una volta ritenuto responsabile, l'ente, ai sensi degli artt. 9 e ss. del Decreto, può essere condannato a quattro tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

#### 1) Sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote", determinate dal giudice in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. L'entità della sanzione pecuniaria dipende inoltre della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della società.

#### 2) Sanzione interdittiva.



Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, allorquando la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative.
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- L'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività.
- La sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito.
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- Il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 25, comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Esse possono essere applicate ai sensi dell'art. 45 del Decreto anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede.

### 3) Confisca.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (c.d. confisca obbligatoria).

La confisca consiste quindi nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, o, quando ciò non sia possibile, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente)..

Per profitto del reato si intende il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, con la precisazione che per vantaggio economico non si deve intendere né l'utile netto né il reddito, bensì un beneficio aggiuntivo di natura patrimoniale. La Cassazione ha recentemente stabilito che *“In tema di responsabilità amministrativa degli enti, il profitto del reato oggetto della confisca si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto”*.(Cass. pen. , n. 25980/2018).

#### 4) Pubblicazione della sentenza di condanna.

Tale sanzione può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna , a spese dell'ente, ai sensi dell'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo: il quadro ora descritto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente, che funge da archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

### **1.7. Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina, ai sensi degli artt. 28 e ss., il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione

pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive, invece, restano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto: il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

## **2. Finalità del Modello**

Con l'adozione del presente documento, DCP intende adempiere puntualmente alla normativa concernente la responsabilità penale – amministrativa delle persone giuridiche, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, e mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con

il proprio sistema di governo, implementando il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata a correttezza, trasparenza e legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati allo stesso da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di commissione dei reati.
- diffondere una cultura d'impresa basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo.
- diffondere una cultura del controllo.
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo in particolar modo l'accento sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna.
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

### **3. Codice Etico**

La Società adotta un proprio Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico - sociali di cui deve essere permeato DCP, in parallelo con il perseguimento del proprio oggetto consortile e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura basata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

#### **4. Modifiche ed aggiornamento del Modello**

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati.
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, in ragione dell'introduzione di rilevanti novità di legge, nonché nell'organizzazione o nell'attività della Società.
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

#### **5. Attività di Risk Assessment and Management finalizzata all'individuazione delle aree di rischio e delle attività sensibili, nonché alla mappatura, valutazione e gestione dei rischi di reato**

L'attività di risk Assessment and Management è stata effettuata in primo luogo attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante (organigramma della società, statuto, regolamento aziendale, DVR sicurezza, Accordo Smart Working ecc) e in secondo luogo tramite una serie di interviste con i Responsabili aziendali (Amministratore Delegato, l'Office Manager e il Direttore Strategie e Operazioni) e con il Commercialista di DCP al fine di formalizzare una valutazione dei rischi e dei controlli in essere nella Società. Tali interviste hanno permesso di individuare:

- le caratteristiche delle diverse aree aziendali e delle rispettive attività sensibili ai fini del Decreto;
- le procedure e i controlli attualmente presenti in azienda;
- potenziali modalità attuative dei reati.

In particolare, per ognuna delle "attività sensibili" individuate è stata compiuta, attraverso le interviste ai Responsabili aziendali, un'analisi specifica per rilevare le modalità operative e gestionali esistenti e per valutare la congruità o meno del sistema di controllo interno della Società in relazione agli aspetti del D. Lgs. 231/2001.

L'individuazione delle aree a rischio e delle attività sensibili, l'analisi e la valutazione dei rischi di reato e dei presidi e controlli esistenti nella società è avvenuta su base soggettiva da parte dei responsabili delle principali funzioni aziendali. A tale proposito si evidenzia come le metodologie di misurazione si basano prevalentemente sull'analisi dei dati storici della Società (ove disponibili) e sull'esperienza dei responsabili sopra indicati.

In sintesi, le interviste hanno portato ad un'analisi e valutazione del rischio sulle aree, sulle funzioni e sulle attività potenzialmente esposti ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, attraverso diverse fasi:

- individuazione e descrizione del Reato potenziale;
- valutazione preliminare di rilevanza ed applicabilità del reato in relazione a DCP;
- valutazione della Probabilità (P) del verificarsi del reato tramite assegnazione di un valore probabilistico (Molto Frequente, Frequente, Possibile, Raro, molto Raro) in base ai seguenti parametri: storia o statistica aziendale o di contesto, importanza dell'attività per l'ente o la funzione di riferimento, analisi di eventuali precedenti;
- valutazione del possibile Impatto (o c.d. rischio lordo) sulla base dei seguenti punteggi: Molto Alto (5), Alto (4), Medio (3), Basso (2), Irrilevante (1);
- individuazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- valutazione dei protocolli generali e specifici esistenti che operano sulle attività e funzioni a rischio;
- valutazione dell'accettabilità del rischio "effettivo netto" (o "rischio residuo"), ottenuto applicando i protocolli e le procedure in essere all'interno della società.

Il compimento delle suddette attività ha prodotto il "Documento finale di Risk Assessment and Management" (alla cui tabella si rinvia).

Considerato l'ampissimo novero dei reati sottoposti alla disciplina del Decreto, al continuo inserimento di nuovi reati da parte del legislatore ed alle evidenze che emergeranno nell'ambito dell'attività di svolta dall'Organo di Vigilanza appositamente istituito, il presente modello dovrà necessariamente essere sottoposto a periodiche revisioni o integrazioni con periodicità almeno annuale.

## **6. DCP: la Società.**

L'attività svolta da DCP – DIGITAL CONTENT PROTECTION S.R.L. ha per oggetto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (ivi compresi diritto d'autore, diritti connessi al diritto d'autore, marchi, brevetti e ogni altro diritto di proprietà industriale) in ambito fisico e digitale, tramite attività peritali in ambito informatico, servizi di tutela del brand e della reputazione, servizi di ricerca e di marketing in ambito digitale e di formazione sui nuovi media e sulle dinamiche del mercato digitale.

Il sistema di *corporate governance* della Società, alla data di approvazione dello Statuto (19.07.2013), risulta così articolato:

- Assemblea:

L'assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate, dalla legge o dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di cui allo Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, potendo altresì rilasciare procure speciali. In sua assenza o impedimento provvede il Vicepresidente. L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, potendo altresì rilasciare procure speciali.

## **7. Adozione del Modello da parte di DCP**

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società adotta un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sia l'adozione, sia la successiva modificazione del presente documento sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il Modello, ispirato alle Linee Guida concernenti il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, proposte da Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato in data 31 marzo 2014), è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

La Società ha analizzato il proprio contesto aziendale e le aree di attività, ritenute potenzialmente rischiose con riguardo alla commissione dei reati indicati dal Decreto: da ultimo, sono state analizzate le procedure esistenti nella Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'individuazione delle attività sensibili, ovvero delle aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali ed attraverso l'analisi della documentazione societaria.
- alla mappatura e alla valutazione dei rischi (cd. "*Risk assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti.
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione e gestione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare (c.d. "*risk management*").
- alla revisione del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-*septies* del Decreto) la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della normativa speciale ad esso collegata.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

Nella successiva Parte Speciale, il presente documento descrive le attività della Società, considerate sensibili a causa dell'insito rischio di commissione dei reati presupposto disciplinati dal Decreto prevedendo, per ciascuna delle attività sensibili, protocolli e procedure di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri, nella prospettiva di un costante e sistematico aggiornamento del Modello.

## **8. Destinatari del Modello**

Il Modello si applica:



- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma.
- b) ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività.
- c) a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, promoter, agenti o consulenti.
- e) a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura quali, ad esempio, partner in *joint-venture*, o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza che, in linea generale e salve le specifiche disposizioni contenute nel relativo regolamento: a) individua le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla Società, cui è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello; b) stabilisce le modalità di comunicazione delle procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

## **9. Organismo di Vigilanza**

### **9.1. Funzione**

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi consortili, dei dipendenti e dei consulenti della Società.
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti alla prima riunione prevista.

### **Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

Nel rispetto dei parametri che seguono, la Società ha optato per un Organismo di Vigilanza **in composizione monocratica**: il soggetto designato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, nel quale vengono altresì indicate la retribuzione annuale da corrispondere allo stesso, nonché il *budget* annuale da destinarsi allo svolgimento delle attività cui l'O.d.V. risulta deputato.

La scelta del soggetto deve basarsi esclusivamente sui seguenti requisiti:

- *autonomia*, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.
- *indipendenza*, intesa come condizione di assenza di vincoli di parentela con i Vertici aziendali, nonché di legami, interessi economici o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, tali da pregiudicare l'obiettività di decisioni e azioni. Tale requisito implica altresì l'assenza di qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse.
- *professionalità*, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche tali da consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata.
- *continuità d'azione*, intesa come capacità di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di soggetti esterni qualificati, facendo uso delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tale scelta consente

all'Organismo di Vigilanza di assicurare un ulteriore ed elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per 3 (tre) anni, decorrenti dal giorno dell'accettazione della nomina, ed è rieleggibile.

### **9.2. Requisiti di eleggibilità. Decadenza e sostituzione.**

Il soggetto designato a ricoprire l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Il soggetto designato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di elezione, la decadenza automatica dalla detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua sostituzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza della causa di ineleggibilità / incompatibilità, o comunque in occasione della prima seduta utile.

Inoltre, il soggetto designato non deve:

- ricoprire altri incarichi di carattere operativo all'interno della Società;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto agli scopi perseguiti dalla Società.

### **9.3. Revoca e recesso**

La revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

1. l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato.
2. la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.
3. la sopravvenuta incapacità di agire.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del soggetto deputato a rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza e, dopo adeguata motivazione, provvede alla ricostituzione dell'O.d.V. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza della giusta causa di revoca, o comunque in occasione della prima seduta utile.

Il soggetto rappresentante l'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni, con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Nelle ipotesi di recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricostituzione dell'O.d.V., 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione scritta di cui sopra, ovvero in occasione della prima seduta utile successiva.

#### **9.4. Compiti e poteri**

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha il potere di verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società, o che comunque svolgono la predetta attività di controllo in nome e per conto della stessa.

In particolare:

- si coordina con il responsabile del personale per ciò che concerne la formazione del personale in materia di D.Lgs. 231/2001;
- monitora costantemente il quadro normativo concernente il Decreto per procedere, nel caso, dopo essersi obbligatoriamente consultato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'aggiornamento del Modello;

- monitora l'elaborazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società;
- si coordina con le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello;

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio dei revisori e ai soggetti incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società, e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8;
- e) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- f) avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- g) verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- h) definire, in accordo con il responsabile del personale, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche "231";
- i) redigere periodicamente, con cadenza minima annuale una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- j) nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;

- k) individuare e aggiornare periodicamente, sentiti il responsabile del personale ed il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Alla fine di ogni anno di incarico, l'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* per l'anno successivo, sottoponendolo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione nella prima seduta utile successiva.

#### **9.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello, emerse nel corso della propria attività di vigilanza.

L'O.d.V. ha l'obbligo di presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno.
- eventuali discrepanze tra le procedure operative, attuative delle disposizioni del Modello, e le prescrizioni contenute nel Modello stesso.
- eventuali nuovi ambiti di commissione dei reati già previsti dal Decreto.
- verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello.
- risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni.
- sussistenza di procedure disciplinari e di eventuali sanzioni applicate alla Società, con esclusivo riferimento a quelle inerenti le attività a rischio.
- valutazione generale circa l'effettivo funzionamento del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto.
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.
- rendiconto delle spese sostenute.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello.

La Società si impegna ad adottare misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n.179 "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing, oggetto di una specifica procedura operativa di prevenzione, alla quale si rimanda integralmente), i segnalanti potranno trasmettere, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati e di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; la società e l'ODV garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

I segnalanti non potranno essere soggetti ad atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente od indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Restano ferme le disposizioni del sistema disciplinare e sanzionatorio relative alle sanzioni dirette ai soggetti che effettueranno segnalazioni infondate di condotte illecite con dolo o colpa grave.

Le segnalazioni potranno pervenire all'ODV:

- per iscritto a mezzo posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o DCP S.r.l., Via Leone XIII 14, 20145 Milano;
- ad un indirizzo mail intestato all'ODV, che non risiederà nei server aziendali, per evitare accessi indebiti da parte di personale interno all'azienda; l'ODV non dovrà accedere al suddetto indirizzo da un computer appartenente alla rete aziendale.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a segnalazioni di violazione del Modello ed alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### **10. Prestazioni da parte di consorzi e/o altre società**

Le prestazioni di beni o servizi da parte di consorzi e/o altre società, con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto, comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte dell'ente prestatore del bene/servizio di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società.
- l'impegno da parte dell'ente prestatore di rispettare, durante la durata del contratto, le prescrizioni previste nel Codice Etico e nel Modello.
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

#### **11. Comunicazione e formazione**

La comunicazione del Modello è affidata alla funzione di direzione del personale che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 8.

L'Organismo di Vigilanza determina le modalità di comunicazione ai soggetti destinatari del Modello, esterni alla Società.

È compito della Società, con l'ausilio imprescindibile dell'Organismo di Vigilanza, attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le direzioni e funzioni aziendali.



Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale è gestita dalla funzione direzione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutare il loro livello di apprendimento e di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.